



TRIBUNALE DI PESARO

Piazzale Carducci 12 Pesaro
Sito: www.tribunalepesaro.it
Tel. 0721/697278 Fax 0721/370728

Prot. n. 244.U / 08.07.2024

Pesaro, li 08.07.2024

Al Dirigente Unep c/o Tribunale di Pesaro

**Ai Direttori Amministrativi
ed ai Responsabili delle Cancellerie Civili del Tribunale di Pesaro**

All'Ufficio Recupero Crediti c/o Tribunale di Pesaro

e.p.c. al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro

Oggetto: Nota m_dgDOG28/06/2024.0155747.U modalità operative circa l'esigibilità del versamento del contributo unificato ex art. 13 comma 1° quinquies D.P.R. n. 115/2002 per il procedimento di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare previsto dall'art. 492 bis c.p.c., dopo la notificazione del precetto e la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c.

Con nota m_dgDOG28/06/2024.0155747.U, trasmessa unitamente a nota m_dgDAG13/12/2023.0249768.U, il Ministero forniva risposta al quesito circa le modalità di accertamento dell'esigibilità del contributo unificato ex art. 13 comma 1° quinquies, D.P.R. n. 115/2002 per il procedimento di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare previsto dall'art. 492 bis c.p.c. dopo la notificazione del precetto e la scadenza del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c..

Tanto premesso, il Ministero, acquisiti i contenuti della nota m_dgDAG13/12/2023.0249768.U, rileva che:

- a fronte del novellato art. 492 bis comma 1 c.p.c., come modificato dall'art. 3 comma 36 lettera B) del d.lgs. 149/2022, l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare può

essere rivolta direttamente all'ufficiale giudiziario, senza necessità di acquisire l'autorizzazione preventiva da parte del Presidente del tribunale;

- essendo rimasta invariata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1 quinquies D.P.R. n. 115/2002, per le istanze rivolte all'ufficiale giudiziario, dovrà essere versato un contributo unificato di euro 43,00
- spetta agli ufficiali giudiziari, al momento in cui è presentata istanza di cui all'art. 492 bis comma 1 c.p.c., procedere alla verifica ed annullamento del pagamento del contributo unificato, tramite le apposite funzionalità del PST
- in caso di omesso versamento del contributo unificato gli ufficiali giudiziari non potranno rifiutare di ricevere l'istanza, in quanto il mancato pagamento di tale tributo non può determinare il rifiuto dell'atto; **piuttosto, per evitare danni erariali, in tali casi, gli stessi Uffici NEP dovranno attivare la procedura di recupero, invitando la parte onerata al pagamento, e a seguire (in caso di inottemperanza all'invito) trasmettendo gli atti ad Equitalia giustizia, giusta Convenzione stipulata "per lo svolgimento delle attività di acquisizione dei dati dei debitori e di quantificazione dei crediti in materia di spese di giustizia, ai sensi dell'articolo 1, commi 367 e ss, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244"**
- Alla luce di quanto già precisato dalla Circolare MEF Ragioneria Generale dello Stato n. 33 del 26.10.2007: in tali casi competente all'istruttoria ed all'inoltro degli atti all'Agenzia delle Entrate, per il successivo rimborso, sarà l'Ufficio NEP che sia stato indicato nella causale del pagamento e/o effettivamente investito dell'istanza di ricerca e che possa attestare e verificare l'esistenza del diritto alla restituzione di quanto impropriamente versato.

Si invita a curare la più ampia diffusione della presente nota con allegati al Personale interessato e ad adottare le procedure più corrette, nei termini anzidetti, al fine di scongiurare possibili danni erariali.

Si disponga la pubblicazione della presente nota sul sito del Tribunale di Pesaro.

Il Presidente del Tribunale
Lorena Mussoni

